

TRIBUNALE DI GORIZIA

- Ordinanza -

Il Giudice del Lavoro,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2013 nel procedimento N° 164/2013 R.G.L. promosso ex artt. 44 D.Lgs. n. 286/1998 e 4 D.Lgs. n. 215/2003,

esaminati gli atti e i documenti di causa, da reputare come integralmente ammessi;
preso atto di quanto emerso all'esito dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti;

ai fini della decisione, rileva quanto segue.

L'art. 65 della L. n. 448/1998 (v. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (v. ISEE).

L'art. 80 della L. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari dove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario (v. paesi facenti parte dell'Unione Europea).

L'assegno di cui si discute viene concesso dai Comuni di residenza ed erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti appunto dai Comuni.

Le modalità applicative per l'erogazione dell'assegno sono state fissate dal D.M. 21.12.2000, n. 452, per il quale il beneficio decorre quanto al reddito dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte e quanto al numero di figli dal primo giorno del mese successivo alla nascita; la domanda deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei genitori – cittadino italiano o comunitario – residente nello Stato entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

L'art. 11, commi 1 e 4, della Direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano "soggiornanti di lungo periodo" prevede che "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda ... le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale" e ancora che "Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali".

L'Italia ha recepito questa Direttiva con il D.Lgs. n. 03/2007 che ha sostituito l'art. 9 del T.U. Immigrazione, il quale dopo la modifica stabilisce che il titolare del permesso per lungo soggiornanti può "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, ... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale".

Non risulta che il Legislatore italiano abbia espressamente provveduto a definire precise esclusioni a carico degli stranieri lungo soggiornanti in forza della norma appena indicata.

Pare oggettiva la natura di prestazione di assistenza sociale dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998, in quanto tale beneficio non è stato certo pensato per incentivare in generale la natalità infantile bensì per garantire un aiuto alle famiglie con almeno tre figli minori che si trovano in una situazione di disagio perché aventi un reddito complessivo lordo non eccedente un preciso valore individuato di anno in anno allo scopo di stabilire uniformemente chi possa essere considerato bisognoso di agevolazioni, sussidi ed altri benefici in ragione delle limitate possibilità economiche.

L'odierno ricorrente NESIMI Islam è cittadino della Repubblica di Macedonia, è munito di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, risulta residente a Gorizia dal 05.09.2011 assieme all'intero nucleo familiare composto anche dalla moglie e da tre figli minori (l'ultimo nato il 01.02.2012).

Il menzionato ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 la condotta discriminatoria tenuta dal COMUNE DI GORIZIA che gli ha negato con nota del 25.09.2012 il beneficio dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori richiesto con istanza dd. 22.04.2012.

Il diniego dell'Amministrazione Comunale di Gorizia viene espressamente ricondotto al parere negativo appositamente fornito dall'INPS il 16.05.2012 alla luce di proprie circolari interne che sono state indicate anche nel presente giudizio.

Il tenore della citata comunicazione di rigetto basta a giustificare la legittimazione passiva anche dell'INPS che nel caso concreto non ha rivestito il ruolo di mero erogatore dell'assegno accordato dal Comune di residenza, ma ha avuto un ruolo determinante quanto all'individuazione delle ragioni del diniego da parte dell'Ente.

Un tanto trova piena conferma nel comportamento processuale del COMUNE odierno resistente che ha praticamente aderito all'orientamento restrittivo già reso noto in situazioni analoghe dall'INPS che lo ha ribadito nel presente giudizio.

La parte ricorrente ha correttamente inquadrato il diritto vantato alla luce della L. n. 448/1998 (v. art. 44), della Direttiva 2003/109/CE (v. art. 11, commi 1 e 4), del D.Lgs. n. 03/2007 e del T.U. Immigrazione (v. art. 9), dal momento che ha invocato una tutela d'urgenza avverso la denunciata disparità di trattamento riservata ad un cittadino extracomunitario residente in Italia e munito di carta di soggiorno di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani e comunitari quanto al godimento di una prestazione di assistenza sociale garantita da una norma nazionale la quale nel 2007 ha dato attuazione ad una disposizione comunitaria del 2003 volta ad assicurare appunto la parità di trattamento agli stranieri c.d. lungo soggiornanti con riferimento ai benefici di assistenza e previdenza sociale, salvo deroghe espresse che il nostro Legislatore non ha mai previsto in ordine all'assegno per cui è lite ovvero con riguardo ad altre misure di sostegno.

Le argomentazioni di merito dell'INPS sono inidonee a paralizzare la pretesa avversaria alla luce delle previsioni normative appena indicate.



Tutto ciò premesso e considerato,

ACCOGLIE il ricorso proposto e DISPONE che il COMUNE DI GORIZIA e l'INPS - ciascuno in base alle rispettive competenze - pongano fine al trattamento discriminatorio riservato in modo diretto o indiretto al ricorrente attivandosi rispettivamente l'uno per riconoscere e l'altro per corrispondere subito al medesimo la prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art. 65 della L. n. 448/1998, ciò sulla base dell'istanza dd. 22.04.2012 e con attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal di del dovuto al saldo effettivo.

CONDANNA le parti resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura del 50% ciascuno, spese che liquida in complessive € 2.050#, di cui € 1.000# di diritti, € 1.000# di onorari, € 50# di esborsi, oltre oneri accessori dovuti come per legge.

REPUTA eccessivamente vessatoria la pretesa di parte ricorrente relativa alla pubblicazione a mezzo stampa del presente provvedimento, mentre si rimette alla disponibilità del COMUNE DI GORIZIA quanto all'inserimento del contenuto del provvedimento nel sito *Internet* dell'Ente.

Si comunichi.

Gorizia, 17.05.2013.

Il Funzionario giudiziario
dot. Luigi Vescolino

Il Funzionario giudiziario

17 MAG 2013

Il Funzionario giudiziario
dot. Luigi Vescolino

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Barbara Gallo)